

F. +39 0691684028 • gs@fisr.it • gs@pec.fisr.it www.fisr.it

Ordinanza n. 1 del 6 maggio 2022

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

Ordinanza ex art. 81, comma 3 C.G.D.

Il 6 maggio 2022 il Tribunale Federale composto dai sigg.ri:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente;

Avv. Valerio CIONI - Componente;

Avv. Andrea GIUGNI - Componente,

riunitosi telematicamente per esaminare la richiesta d'applicazione della misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva o federale o, in subordine, di altra misura idonea a prevenire il rischio di condotte recidivanti, formulata in data odierna dalla Procura federale nei confronti del sig. **Marco Franceschi**, tesserato F.I.S.R. (tessera n° 108206), Dirigente della Hockey Club Valdagno (cod. 3863), in conseguenza delle condotte da egli poste in essere in occasione della partita Valdagno - Follonica del 1° maggio 2022,

premesso che

- la richiesta del Procuratore federale si fonda sulle indicazioni contenute nel supplemento al referto arbitrale compilato, in data 1º maggio 2022 dall'UDG Ulderico Barbarisi;
- da tale documento emerge come il sig. Franceschi abbia aggredito fisicamente e con incontrollata violenza l'arbitro Luca Molli provocandogli gravi lesioni fisiche,

considerato che

- per quanto attiene al fumus, le circostanze fattuali e le conseguenze fisiche dell'aggressione perpetrata in danno di uno dei direttori di gara appaiono dettagliatamente descritte nel supplemento al referto di gara;
- la documentazione compilata dagli ufficiali di gara, dotata di fede privilegiata in ambito sportivo, delinea, allo stato degli atti, la sussistenza di indizi di colpevolezza gravi e concordanti a carico del proposto;
- la condotta, viste le modalità e le circostanze in cui risulta essere stata posta in essere e le conseguenze cagionate al direttore di gara, appare caratterizzata da particolare gravità;
- detti comportamenti, risalenti a pochi giorni orsono, si rivelano, altresì, all'apparenza sintomatici d'una pervicace aggressività e di una ridotta capacità di autocontrollo da parte del tesserato

evidenziando, così, anche il concreto e attuale periculum in mora che il tesserato, in situazioni analoghe, possa commettere illeciti della medesima specie,

ciò premesso e considerato

ai sensi dell'art. 81, 3° comma del Regolamento federale di Giustizia e Disciplina, il Tribunale federale, provvedendo sulla richiesta formulata dalla Procura federale,

APPLICA

al sig. Marco Franceschi, la misura cautelare della sospensione da ogni attività federale

DISPONE

l'audizione orale del medesimo che, a richiesta, potrà svolgersi anche attraverso mezzi telematici e che, altrimenti, avrà luogo presso la sede della Federazione, per le ore 15:00 e segg. del 9 maggio 2022, con avviso che, in tale circostanza, potrà farsi assistere da un difensore.

Manda alla segreteria per la comunicazione della presente ordinanza a:

- Marco Franceschi
- o Società Hockey Club Valdagno (agli indirizzi di posta elettronica risultante dal sistema informatico federale);
- o Procura Federale:
- Segretario Generale;
- o Presidente Federale;
- o Ufficio C.U.G.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO -Presidente

F.to Avv. Valerio CIONI - Componente

F.to Avv. Andrea GIUGNI - Componente